Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 ottobre 2012

Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili.

in Gazzetta Ufficiale del 1º febbraio 2013, n. 27

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

е

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuto all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 di recepimento della direttiva 2004/42/CE e successive modificazioni e integrazioni; Vista la direttiva 2010/79/UE della Commissione del 19 novembre 2010 concernente l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 161 del 2006 il quale stabilisce che con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico si provvede alla modifica degli allegati decreto legislativo medesimo, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria oggetto di recepimento;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e' sostituito dall'allegato III al presente decreto.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato III (articolo 3, comma 3)

Metodi analitici

1. Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di COV inferiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	 Unita ' 	 Metodo
Contenuto di COV	 g/l 	ISO 11890-2 (pubblicato nel 2006)

2. Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di COV pari o superiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	 Unita'	 Metodo
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-1 (pubblicato nel 2007)
Contenuto di COV	 g/l 	ISO 11890-2 (pubblicato nel 2006)

3. Metodo consentito per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	 Unita'	 Metodo
Contenuto di COV	 g/l 	ASTMD 2369 (pubblicato nel 2003)